

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 270 secondo comma, del T.U.L.C.P. 14 settembre 1931, n° 1175 e s.m.i., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/12/1994, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la propria deliberazione n. 7 del 25.02.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano fissate le vigenti tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Atteso che in base a quanto disposto dall'art. 61 – 1° comma del Decreto Legge 15/11/1993 n° 507, il gettito complessivo della tassa non può superare il costo complessivo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ed al tempo stesso, essendo questo Comune Ente non dissestato, non può essere inferiore al 50% del costo di esercizio;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote ai tributi di loro competenza entro le norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
- Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Ritenuto necessario, stante il notevole incremento del costo del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani verificatosi negli ultimi anni, aumentare le tariffe mai più aggiornate dal 2005 e che ormai risultano assolutamente inadeguate;

Dato atto che il costo per l'esercizio 2011, come da comunicazione della 5 Valli Servizi Srl, gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, è pari ad €. 38.000,00 e che, aumentando del 50% le tariffe, si ottiene un gettito presunto di € 25.000,00, che consente un copertura del costo pari a circa il 66%;

Visto l'art. 268 e seguenti del T.U.F.L. 14 settembre 1931 n° 1175 come modificati dal D.P.R. 10 settembre 1982 n° 915 e s.m.i.;

Evidenziato che sono in corso operazioni di accertamento per una definizione più equa e veritiera delle superfici tassabili;

Con votazione unanime e favorevole eseguita nei modi e nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di aumentare del 50%, con effetto dal 01.01.2011, le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fissate con delibera G.C. n. 7 del 25.02.2005 e confermate senza modifiche per gli anni successivi, che risultano pertanto così determinate:

**CATEGORIA DI UTENZA****tariffe anno 2011**

Categoria	1- Case e appartamenti e locali ad uso abitazione .....	al mq	€. 1,16
Cat.	2 - Locali destinati ad uffici pubblici o privati studi Professionali e simili .....	al mq	€. 2,32
Cat.	3 - Locali destinati a negozi o botteghe ad uso Commerciale o artigiano a pubbliche rimesse a depositi di bagagli, stabilimenti industriali .....	al mq	€. 3,48
Cat.	4 - Locali destinati a circolari, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, caffè, bar, ristoranti .....	al mq	€. 2,32
Cat.	5 - Alberghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, sale per biliardo e simili .....	al mq	€. 3,48
Cat.	6 - istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza .....	al mq	€. 3,48
Cat.	7 - Ospedali ed istituti di cura pubblici e privati per i rifiuti che siano assimilabili a quelli urbani ai sensi dell'art. 14, 1° comma del D.P.R. 10/09/1982 n° 915 .....	al mq	€. 2,32

ferme restando le vigenti norme regolamentari ed applicative;

2. di dare atto che con tale misura il provento della tassa garantisce la copertura del 66% del costo complessivo di erogazione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 2011;
3. di proporre al Consiglio Comunale, con apposita modifica del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti, l'introduzione di una nuova categoria di utenza –“ garage, cantine, locali di sgombero”- con una tariffa differenziata, più bassa rispetto ai locali di abitazione, stante la loro ridotta capacità a produrre rifiuti e la previsione di una riduzione della tassa per gli utenti singoli;
4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000
5. di trasmettere copia della presente al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la fiscalità locale, in ottemperanza al dettato dell'art. 69, 4° comma del D.L. 15/11//1993 n° 507.